

ORDINE DEGLI INGEGNERI

REGOLAMENTO INTERNO DELLE COMMISSIONI 2013-2017**Capo 1 - ISTITUZIONE**Art. 1 - Istituzione della Commissione

La Commissione viene insediata e organizzata dal Promotore, nominato dal *Consiglio dell'Ordine*. Il promotore ha il compito di verificare l'elenco delle adesioni pervenute, di convocare gli aderenti stessi e di avviare i lavori della Commissione, avendo cura in particolare di illustrare gli obiettivi generali e specifici e delle necessarie azioni di coordinamento con le altre Commissioni.

Capo 2 - SCOPI ISTITUZIONALIArt. 2 - Collaborazione con il Consiglio dell'Ordine

La Commissione si prefigge di elaborare e proporre *al Consiglio dell'Ordine*, azioni finalizzate a rivalutare il titolo e l'attività professionale degli ingegneri, secondo le specifiche attribuzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, configurandosi come organo sia consultivo che propositivo.

Le Commissioni hanno principalmente funzione consultiva e non possono deliberare alcuna spesa se non preventivamente autorizzata dal Consiglio dell'Ordine.

Art. 3 - Studio di leggi e norme

La Commissione si prefigge di studiare ed approfondire le leggi e le norme che interessano l'esercizio della professione di ingegnere, con particolare riguardo alla salvaguardia del titolo, dell'etica e della deontologia professionale, nonché alla salvaguardia e determinazione delle attribuzioni proprie dell'ingegnere da distinguere da quelle di tutte le altre categorie professionali tecniche.

Art. 4 - Problematiche della professione

La Commissione si prefigge di studiare e di risolvere le problematiche che possono riguardare la professione in senso lato o per certi particolari tipi di prestazioni

professionali; dette problematiche possono derivare dall'entrata in vigore di nuove leggi o regolamenti, da evoluzioni tecnologiche, da interpretazioni di normative e, comunque, da qualsiasi evento che meriti studio o approfondimento.

Art. 5 Formazione

La Commissione ha anche il compito di coordinarsi con il Consiglio della Fondazione Ingegneri Padova per la definizione e l'organizzazione del piano dell'offerta formativa e delle attività ad esso collegate.

Capo 3 - STRUTTURA DELLA COMMISSIONE

Art. 6 - Insedimento e durata

Ad ogni rinnovo del Consiglio dell'Ordine, decade il Coordinatore Generale e tutte le Commissioni che vengono rinnovati dal nuovo Consiglio dell'Ordine; la Commissione uscente prosegue i lavori fino al nuovo insediamento ed è auspicabile una certa continuità nell'attività.

Art. 7 - Componenti della Commissione

Ogni ingegnere iscritto può far parte della Commissione, e quindi ne diviene componente, mediante richiesta scritta inviata alla Segreteria dell'Ordine unicamente per mail. L'elenco ufficiale dei componenti viene stilato e tenuto dal segretario della Commissione.

Ogni componente deve partecipare responsabilmente al proprio ruolo; è quindi auspicabile che ciascuno faccia parte della Commissione per tutta la sua durata, e che ne segua direttamente i lavori con attiva partecipazione.

Art. 8 - Nomina e compiti del Presidente

Il Presidente viene nominato tra i componenti della Commissione e può essere variato dalla Commissione stessa o dal Consiglio dell'Ordine su proposta del Coordinatore Generale. Il Presidente ha la rappresentanza della Commissione e risponde del suo operato al Coordinatore Generale. Egli dispone la convocazione della Commissione, ne organizza i lavori ed esercita tutte le attribuzioni rivolte al regolare funzionamento della Commissione stessa ed al sollecito disbrigo degli affari di sua competenza, coadiuvato in fase operativa dal Segretario. In caso d'impedimento a partecipare, da parte del Presidente, la Commissione è presieduta

dal componente più anziano. Il Presidente firma la corrispondenza e tutti i documenti della Commissione.

Art. 9 - Nomina e compiti del Segretario

Il Segretario viene nominato tra i componenti della Commissione. Il Segretario ha la responsabilità organizzativa, cura la corrispondenza e collabora col Presidente in tutti gli aspetti operativi del funzionamento della Commissione. In caso d'impedimento a partecipare da parte del Segretario ne assume le funzioni un componente nominato dal Presidente.

Art. 10 Risultati delle attività

Il Presidente e il Segretario di ogni Commissione avranno cura di predisporre con cadenza semestrale apposita relazione sintetica delle attività svolte. Detta relazione sintetica deve essere raccolta e verificata dal Coordinatore Generale. E' compito del Coordinatore Generale e dei Presidenti delle Commissioni illustrare le relazioni semestrali di tutte le Commissioni in occasione di una seduta comune del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio della Fondazione.

Capo 4 – SOTTOCOMMISSIONI, GRUPPI E COORDINATORE GENERALE

Art. 11 - Definizione di sottocommissione

Ogni sottocommissione costituisce un nucleo all'interno della Commissione di appartenenza, che viene di volta in volta preposto a risolvere un particolare problema o quesito di interesse della Commissione. Non esiste una limitazione al numero di sottocommissioni attive contemporaneamente, ma ciò dipende dai temi trattati al momento.

Art. 12 - Costituzione della sottocommissione

Ogni qualvolta se ne presenta la necessità, viene costituita una sottocommissione, durante una riunione della Commissione o su preciso mandato del Coordinatore Generale, alla quale viene assegnato un ben preciso incarico e, orientativamente, il tempo che dovrà essere impiegato a svolgerlo.

La sottocommissione viene sciolta quando ha esaurito l'incarico ed ha presentato il risultato in Commissione; lo scioglimento può avvenire anche quando il detto risultato non viene raggiunto in tempi ragionevolmente accettabili.

Art. 13 - Struttura della sottocommissione

La sottocommissione è gestita da un referente; il referente è responsabile dei lavori della sottocommissione e ne cura i vari aspetti organizzativi fino al raggiungimento del risultato finale.

Art. 14 Gruppo di lavoro

Il Gruppo di lavoro viene istituito qualora i temi da affrontare afferiscano a più di una commissione, in misura di una certa rilevanza.

Il Gruppo di lavoro viene individuato dai presidenti delle Commissioni interessate e dal Coordinatore Generale.

Il Gruppo di lavoro è gestito da un coordinatore nominato dal Coordinatore Generale.

Il Gruppo di lavoro viene sciolto quando ha esaurito il suo incarico ed ha presentato il risultato al Coordinatore Generale; lo scioglimento può avvenire anche quando il detto risultato non viene raggiunto in tempi ragionevolmente accettabili.

Art. 15 Il Coordinatore Generale

Il Coordinatore Generale è nominato ed eventualmente sostituito dal Consiglio dell'Ordine.

Ha il compito di coordinare tutte le attività delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro in stretta relazione funzionale e sinergica con il Consiglio dell'Ordine e con il cda della Fondazione.